

377

CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione 186 1-62

Proposta di Legge ^{presentazione} ~~presentata~~ nella tornata del 13. Dicembre 1862.

dal Ministro Deputato *Furzi ed altri*

OGGETTO

Nuova proroga dei termini sull'affrancamento nelle Marche et

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° *Bubriani*

» 2° *Saldi*

» 3° *Ballanti*

» 4° *Borgatti*

» 5° *Bionenzi*

» 6° *Sandonnini*

» 7° *Leopardi*

» 8° *Robecchi S.*

» 9° *Polti*

Relatore *Borgatti*

Adottata nella tornata del 6. Maggio 1863.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

PRESENTATO DAI DEPUTATI LUZI, BRIGANTI-BELLINI, E DANZETTA

**Nuova proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento
nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.**

Preso in considerazione nella tornata del 13 dicembre 1862.

Art. 1.

Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, è concesso nelle provincie delle Marche e dell'Umbria agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1857, n° 2507, pubblicata nelle Marche con decreto n° 536 ai 12 novembre 1860, e nell'Umbria con decreto n° 261 ai 19 dicembre successivo; e per le enfiteusi temporarie con decreto n° 581 ai 12 dicembre 1860 del regio commissario delle Marche, e con decreto 19 dicembre stesso anno del regio commissario dell'Umbria, col quale fu esteso a quelle provincie il decreto del regio governatore dell'Emilia 9 marzo 1860, n° 74.

Art. 2.

A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine di mesi 18 a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente per far seguire l'iscrizione e la trascrizione, o per istituire il giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857.

(377)

Art. 3.

Gli affitti così detti *ad longum tempus* accennati all'articolo 7 del decreto commissariale delle Marche 12 dicembre 1860 e all'articolo 7 del decreto del regio governatore dell'Emilia esteso come sopra all'Umbria non godranno della concessione data coll'articolo 1.

Art. 4.

La presente legge non pregiudica i diritti acquistati fra l'intervallo della scadenza del termine e la sua rinnovazione.



REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Segretariato Generale

Ufficio di Legislazione
e degli Archivi

N.º 243.

Indicare nella Risposta
la Direzione, il numero e la data della presente

OGGETTO

Trasmissione di documenti
in appoggio ad un Progetto di Legge

Documenti
numerati in tutti ed in intero
colla legge approvata
& maggio 1863. [377]

All'Onorevole
Sig. Presidente della Camera
Dei Deputati

2395-

Corino addi 7 Gennaio 1863


377

Nella tornata del 13 andato
Dicembre la Camera Elettiva
deliberava la presa in considerazione
di uno schema di legge rassegnato
da alcuni suoi Membri, merce
del quale verrebbe in avvenimento pro-
rogato di un anno nelle Marche
e nell'Umbria il termine assegnato
alla promulgazione in codeste
Province della Legge Giove 13
Luglio 1854. all'affrancamento
della enfiteusi e di altre simili
concezioni.

Una proposta analoga veniva
rassegnata un mese prima alla
Prefettura di Ancona dalla Giunta
Municipale di Chiaravalle,
il qual Comune è forse in tutto
il Regno, come la Giunta stessa
opera, il solo che trovisi per intero
tributario ed inceppato nelle sue
profondure dal vincolo enfiteutico. E
ritenendo il sottoscritto che possa

mentovato schema di legge la conoscenza di quella proposta e di una deliberazione sullo stesso argomento presa il 13 maggio dello scorso anno dalla Comunale Rappresentanza di Chiaravalle, si pregia perciò di rassegnare umbedine questi documenti all'Onorevole Sig. Presidente della Camera Elettiva, con preghiera di darne comunicazione agli Uffici della Commissione che sarà incaricata di riferire sul predetto Schema.

Il Ministro



1° Ufficio. Si fa da supporre, e lo si suppone che fosse in tal modo, e questa era la ragione; perché (cioè sotto) l'approvazione della legge.

La legge si fa approvare la legge, e da allora tempo alla proprietà di fatto questa grande trasformazione.

2° Ufficio. Accetta la legge, e si fa da supporre che fosse in tal modo, e questa era la ragione; perché (cioè sotto) l'approvazione della legge.

3° Ufficio. Accetta la legge, e si fa da supporre che fosse in tal modo, e questa era la ragione; perché (cioè sotto) l'approvazione della legge.

4° Ufficio. Accetta la legge, e si fa da supporre che fosse in tal modo, e questa era la ragione; perché (cioè sotto) l'approvazione della legge.

5° Ufficio. Accetta la legge, e si fa da supporre che fosse in tal modo, e questa era la ragione; perché (cioè sotto) l'approvazione della legge.

6° Ufficio. Accetta la legge, e si fa da supporre che fosse in tal modo, e questa era la ragione; perché (cioè sotto) l'approvazione della legge.

7° Ufficio. Accetta la legge, e si fa da supporre che fosse in tal modo, e questa era la ragione; perché (cioè sotto) l'approvazione della legge.

8° Ufficio. Accetta la legge, e si fa da supporre che fosse in tal modo, e questa era la ragione; perché (cioè sotto) l'approvazione della legge.

P. E. Lombardi G. V. N. 1870

Pellati

SESSIONE 1861-1862

N° 377-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**IMBRIANI, SOLDI, BALLANTI, BORGATTI, FIORENZI,
SANDONNINI, LEOPARDI, ROBECCHI G., POLTI**

sul progetto di legge presentato dai deputati **LUZI, BRIGANTI-BELLINI e DANZETTA**
preso in considerazione nella tornata del 13 dicembre 1862

**Nuova proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento
nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.**

Tornata del 1° maggio 1863

SIGNORI — Vi è noto come la legge sarda del 13 luglio 1857, sulla franchizzazione delle enfiteusi perpetue, contenga all'articolo 8 una disposizione per la quale è data facoltà al direttario di eseguire lo svincolo a suo profitto se l'utilista non abbia potuto, entro un termine perentorio assai breve, far uso del diritto di affrancamento che a lui per primo viene concesso; sicchè può accadere che l'utilista sia posto nella dura necessità, o di assoggettarsi ad un dissesto pernicioso alla sua domestica economia, o di rinunciare per sempre al fondo enfiteutico, che egli riguardava già come una proprietà sua e che in taluni casi egli e la sua famiglia avevano posseduto e coltivato da tempo immemorabile.

Vi è noto egualmente, o signori, che anche il direttario, che non avesse potuto adempiere, in un termine perentorio pure brevissimo, alle formalità volute dagli articoli 14 e 15, potrebbe perdere ogni pozziorità di grado ipotecario rispetto

ai terzi, ed anche l'intero diritto di proprietà, ove per avventura l'utilista vendesse siccome libero affatto il fondo enfiteutico.

Di qui le difficoltà e la ragione per cui nelle stesse antiche provincie fu necessario, per ben quattro volte, di prorogare i termini portati dai preindicati articoli.

La legge sarda venne successivamente promulgata dai Governi dittatoriali nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria, ed ivi si volle estesa indistintamente anche alle enfiteusi temporanee, alle camerale ed alle ecclesiastiche. Per ciò in talune di quelle provincie, ove la proprietà è in gran parte soggetta a vincoli enfiteutici, non potevano non rendersi più gravi le difficoltà che erano insorte altrove per l'esecuzione della legge sarda, e non poteva non apparire esorbitante ed iliberale quella facoltà di affrancare attribuita anche al direttario là dove erano frequenti le enfiteusi ecclesiastiche e le camerale, e specialmente a fronte delle leggi pontificie, le quali, seguendo lo spirito da cui queste concessioni perpetue furono fino dall'antichissima loro origine informate e ottemperando al principio di libertà inculcato dalla scienza economica, resero l'affrancamento facoltativo soltanto per l'utilista.

E di qui pure la necessità sempre maggiore di prorogare e perfino di rinnovare i termini che la legge sarda stabilisce agli articoli 8, 14, 15.

Due rinnovazioni infatti furono sancite per l'Emilia ed una per le Marche e l'Umbria, la quale, essendo già da alcuni giorni scaduta, rende tanto più urgente l'adozione di questo progetto di legge.

Questa Camera e l'altro ramo del Parlamento non discobberero mai la necessità di siffatte proroghe e rinnovazioni, come non discobberero che questa necessità poteva essere soltanto rimossa da una nuova legge, la quale raccogliendo quanto vi ha di meglio in questa materia nelle diverse disposizioni che già vigevano in altre parti d'Italia, e informandosi a principii più sani di giurisprudenza e di economia, potesse ovunque riuscire facile e giusta nella sua pratica applicazione.

Il Governo promise ripetutamente di rivolgere i suoi studi a questa materia e di presentare una nuova legge. Le ultime proroghe e rinnovazioni furono particolarmente motivate da siffatte promesse, come possono, o signori, farne fede gli atti della Camera.

La vostra Commissione non ha ommesso d'interpellare in proposito l'attuale guardasigilli, ed ha l'onore di riferirvi che egli, vivamente penetrato della convenienza, anzi dell'assoluta necessità di por fine a questo vizioso sistema di proroghe e rinnovazioni, ci ha dichiarato che un'apposita Commissione è già incaricata degli studi per una nuova legge, che verrà presentata al Parlamento nella prossima Sessione.

Mentre pertanto è imminente la presentazione di questa legge, e mentre anzi una legge per le affrancazioni delle enfiteusi ecclesiastiche e camerale informata a tutt'altro prin-

cipio, e che rende lo svincolo facoltativo pel solo utilista, è stata discussa ed approvata in Senato, e riportò pure i suffragi della Commissione eletta dagli uffici di questa Camera, come lo dimostra la dotta ed accurata relazione dell'onorevole Mancini, relatore di quella Commissione, ognun vede che sarebbe una strana ed inesplicabile contraddizione, ove non si acconsentisse a quest'ultima rinnovazione di termini.

Noi per ciò, convinti della opportunità, anzi dell'assoluta necessità di questa rinnovazione, la raccomandiamo senz'altro alla sollecita vostra approvazione, e vi proponiamo di adottare in pari tempo l'articolo che la Commissione, aderendo alle istanze fatte in nome di alcuni uffici, ha aggiunto per le provincie dell'Emilia, ove i termini concessi coll'ultima rinnovazione trovansi già a prossima scadenza. Vi proponiamo inoltre, o signori, di protrarre il termine della rinnovazione per le une provincie e della proroga per le altre a tutto il 1864, affinchè non avvenga che al Parlamento, già sopraccaricato di molti altri gravi ed importanti lavori, faccia difetto di tempo per discutere ed approvare la legge suindicata.

Per ultimo la vostra Commissione è stata d'avviso che si debba sopprimere l'articolo 3 della proposta, tanto perchè le è parso che le locazioni perpetue, ereditarie, vitalizie e *ad longum tempus*, a cui si riferiscono le disposizioni dei Governi dittatoriali dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, siano quelle che per la stessa loro indole o pei termini della concessione importarono un trasferimento di dominio nel concessionario, e debbano in tutto e per tutto equipararsi alle enfiteusi propriamente dette; quanto perchè, se anche un dubbio potesse sorgere sulla interpretazione di quelle disposizioni, siffatto dubbio non potrebbe mai essere risoluto, nè pregiudicato da questa legge, che noi abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione e che altro non è e non dev'essere se non una legge di rinnovazione e proroga di termini, identica a quelle antecedenti, che voi stessi approvaste in questo medesimo argomento.

BORGATTI, relatore.

PROGETTO DEI PROPONENTI

~~Art. 1.~~

~~Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, è concesso~~ nelle provincie delle Marche e dell'Umbria agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1857, n° 2507, pubblicata nelle Marche con decreto n° 536 ai 12 novembre 1860, e nell'Umbria con decreto n° 261 ai 19 dicembre successivo; e per le enfiteusi temporarie con decreto n° 581 ai 12 dicembre 1860 del regio commissario delle Marche, e con decreto 19 dicembre stesso anno del regio commissario dell'Umbria, col quale fu esteso a quelle provincie il decreto del regio governatore dell'Emilia 9 marzo 1860, n° 74.

~~Art. 2.~~

~~A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine~~ a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente per far seguire l'iscrizione e la trascrizione, o per istituire il giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857.

~~Art. 3.~~

Gli affitti così detti *ad longum tempus* accennati all'articolo 7 del decreto commissariale delle Marche 12 dicembre 1860, e all'articolo 7 del decreto del regio governatore dell'Emilia esteso come sopra all'Umbria, non godranno della concessione data coll'articolo 1.

~~Art. 4. 3°~~

La presente legge non pregiudica i diritti acquistati fra l'intervallo della scadenza del termine e la sua rinnovazione.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Un nuovo termine, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge e da durare per tutto l'anno 1864, è concesso ~~ecc., come contro.~~

Art. 2.

A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge e per tutto il 1864 decorrerà un nuovo termine ~~ecc., come contro.~~

~~Soppresso.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 4.

Per gli stessi effetti degli articoli 8, 14 e 15 della legge del 13 luglio 1857, e 3 e seguenti del decreto 9 marzo 1860 del governatore delle provincie dell'Emilia, è prorogata in quelle provincie a tutto il 1864 la rinnovazione dei termini concessa dagli articoli 1 e 2 della legge 6 aprile 1862, numero 529.

Approvata nella Camera del 3. Maggio 1863.

Pallavicini